

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 15.07.1999
COM(1999) 314 def.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti di vetro piatto, vetro profilato e vetro in blocchi

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Sommario

1. La direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, ha l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle merci che derivano dalla disparità delle norme nazionali relative ai prodotti, del benestare tecnico o di altre specifiche e disposizioni di natura tecnica, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza o altri requisiti di interesse pubblico soggetti alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.

2. A tale scopo la direttiva prevede, tra l'altro, che la Commissione prepari i mandati sulla cui base CEN/CENELEC elabora le norme armonizzate. Se i prodotti sono conformi a tali norme armonizzate si presume che essi siano atti all'uso cui sono destinati.

3. L'attestazione della conformità del prodotto con le norme armonizzate (o con altre specifiche armonizzate) si effettua seguendo diverse procedure alternative. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, la Commissione, previa consultazione del comitato permanente di cui all'articolo 19, paragrafo 1, sceglie la procedura di attestazione della conformità per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti. Più specificamente, la procedura per l'attestazione di conformità viene precisata in una decisione adottata ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE e conformemente al disposto dell'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE.

4. Nelle sue proposte di decisione, la Commissione segue i criteri tecnici specifici di cui all'articolo 13, paragrafo 4 della direttiva, adottando il principio della procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza come pure il principio generale di proporzionalità.

5. Per la sua complessità, che ne determina ritardi di applicazione, e per gli oneri che le procedure di attestazione possono imporre ai fabbricanti, la direttiva è stata inclusa nella prima iniziativa SLIM, le cui conclusioni hanno messo in luce la necessità di uno sveltimento delle procedure di attuazione come pure di un miglioramento/semplificazione della direttiva. Per lo stesso motivo, la Commissione, pur applicando rigorosamente i criteri sopra menzionati, dedica particolare attenzione a tutti gli aspetti operativi delle procedure necessarie per l'attestazione di conformità, i cui costi possono talvolta determinare notevoli alterazioni delle condizioni di concorrenza sul mercato, generalmente a scapito delle PMI.

6. Sulla base di quanto sopra, in data 2 dicembre 1997, la Commissione ha presentato al Comitato permanente sulla costruzione un progetto di decisione per l'attestazione della conformità di sei gruppi di prodotti di vetro. Alla votazione, cui erano presenti tutti gli Stati membri, il progetto della Commissione ha ottenuto 34 voti a favore e 53 contro. I verbali della riunione in questione evidenziano che alcuni delegati hanno votato contro poiché ritenevano che per il gruppo di prodotti 5/6 (vetri isolanti) si sarebbe dovuta adottare una procedura più rigorosa per l'attestazione di conformità. Poiché le misure previste dalla

Commissione non sono conformi al parere del comitato, la Commissione, come previsto dall'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE sottopone al Consiglio la sua proposta di decisione.

I. Introduzione

Nel quadro della direttiva sui prodotti da costruzione (DPC), la disponibilità di norme armonizzate è un elemento più importante per il funzionamento del mercato interno di quanto non lo sia per altre direttive "nuovo approccio". Nel caso della DPC, attualmente le specifiche tecniche armonizzate (norme o benestare tecnico europeo) sono de facto obbligatorie, in quanto la via della conformità diretta con i requisiti essenziali per conseguire la marcatura CE è esclusa per la semplice ragione che la direttiva non stabilisce requisiti essenziali per i prodotti da costruzione.

In questo caso, il secondo elemento importante per l'applicazione di una direttiva "nuovo approccio" sul mercato, l'attestazione di conformità, fa necessariamente riferimento alle specifiche tecniche disponibili anziché ai requisiti essenziali. Per questo motivo, e per la grande varietà di prodotti e gruppi di prodotti, la direttiva non fissa una procedura specifica per l'attestazione di conformità e lascia alla Commissione, sentito il comitato permanente istituito dall'articolo 19, decidere quale procedura applicare per un dato prodotto o gruppo di prodotti, seguendo i criteri di cui all'articolo 13 della direttiva.

Ai sensi del predetto articolo 13, si deve adottare in ogni caso la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza. La Commissione, inoltre, tiene conto per quanto possibile dei principi di semplificazione ed efficienza sottolineati dall'iniziativa SLIM come pure del principio generale di proporzionalità.

Per quanto riguarda il gruppo dei vetri isolanti, il predetto comitato permanente non condivide la valutazione della Commissione su questi aspetti, e quindi le misure previste non sono conformi al parere formulato da tale comitato in data 2 dicembre 1997.

II. Aspetti procedurali relativi al progetto della Commissione sottoposto al comitato permanente relativamente all'attestazione di conformità dei prodotti di vetro piatto, vetro profilato e vetro in blocchi

a. La decisione nel quadro del sistema istituito dalla direttiva 89/106/EEC

La direttiva 89/106/CEE prevede, tra l'altro, che la Commissione prepari i mandati sulla cui base CEN/CENELEC elabora le norme armonizzate. La Commissione prepara inoltre un progetto di decisione che stabilisce in che modo un prodotto da costruzione debba essere sottoposto a prova per comprovare che lo stesso è conforme alle prescrizioni della norma armonizzata. L'attestazione di conformità può essere verificata adottando una delle due procedure seguenti: il controllo della produzione

viene effettuato dal fabbricante mediante un sistema di controllo[1] presente in fabbrica oppure un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza (articolo 13, paragrafo 3). In ambedue i casi deve essere adottata la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza (penultimo capoverso dell'articolo 13, paragrafo 4). Lo stesso articolo 13, paragrafo 4, elenca una serie di criteri intesi a favorire il processo decisionale.

La procedura per l'attestazione di conformità viene specificata in una decisione adottata ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE e conformemente al disposto dell'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE. Per questo la Commissione presenta un progetto al comitato permanente che deve formulare un parere con la maggioranza stabilita dall'articolo 205, paragrafo 2 del trattato CE. Il comitato è un comitato di regolamentazione ai sensi della procedura III della decisione del Consiglio del 13 luglio 1987 che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[2].

b. Parere del comitato permanente sul progetto della Commissione

In data 2 dicembre 1997, la Commissione ha presentato il progetto in questione all'esame del comitato permanente. Alla votazione, cui erano presenti tutti gli Stati membri, il progetto della Commissione[3] ha ottenuto 34 voti a favore e 53 contro. I verbali della riunione in questione evidenziano che alcuni delegati hanno votato contro poiché ritenevano che per il gruppo di prodotti 5/6 (vetri isolanti) si sarebbe dovuta adottare una procedura più rigorosa per l'attestazione di conformità.

Poiché le misure previste dalla Commissione non sono conformi al parere del comitato, la Commissione, come previsto dall'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE sottopone al Consiglio la sua proposta di decisione.

III. Aspetti materiali in relazione alla proposta della Commissione al Consiglio con riferimento alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti di vetro piatto, vetro profilato e vetro in blocchi

a. La procedura di attestazione della conformità proposta

Gli allegati I e II della direttiva illustrano in senso generale le procedure di attestazione della conformità. Le possibili scelte sono invece riportate nell'allegato III che stabilisce per ciascun prodotto nel suo uso finale le procedure di attestazione della conformità da applicare.

1 L'allegato III.1 della direttiva 89/106/CEE definisce il controllo della produzione in fabbrica come il controllo interno permanente della produzione, effettuato dal fabbricante. Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati sistematicamente sotto forma di modalità e procedure scritte. Questa documentazione del sistema di controllo della produzione deve garantire una comune interpretazione delle garanzie di qualità e permettere di ottenere le caratteristiche richieste per un prodotto nonché di controllare che il sistema di controllo della produzione funzioni efficacemente.

2 GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.

3 Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Portogallo e Finlandia hanno votato contro il progetto della Commissione. Danimarca, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Austria, Svezia e Gran Bretagna hanno votato a favore.

1. La procedura meno onerosa possibile[4]

La procedura meno onerosa possibile è stata scelta per tre usi finali. In altri termini, il prodotto rientra:

1. nella classe A di reazione al fuoco ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione[5], o nelle classi D, E, F di reazione al fuoco di cui alla decisione 94/611/EC della Commissione[6] (gruppo di prodotti 2/6). La proposta segue pertanto la classificazione definita nelle citate direttive; oppure

2. nella decisione che la Commissione adotterà in relazione al fuoco proveniente dall'esterno e analoga alla decisione 96/603/EC (gruppo di prodotti 3/6); o ancora

3. in tutti gli usi finali non menzionati esplicitamente nella decisione (gruppo di prodotti 6/6).

2. Intervento di un organismo di certificazione riconosciuto[7]

L'intervento supplementare di un laboratorio autorizzato per effettuare una prima prova è stato deciso per i seguenti prodotti:

1. Prodotti che rientrano nelle classi A, B, C di cui alla decisione 94/611/CE della Commissione (gruppo di prodotti 2/6). La Commissione segue quindi la classificazione utilizzata nella citata decisione; oppure

2. prodotti per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco proveniente dall'esterno (gruppo di prodotti 3/6). La Commissione segue quindi la decisione adottata in relazione al fuoco proveniente dall'esterno e analoga alla decisione 96/603/CE; oppure

3. prodotti utilizzati come vetrazioni di sicurezza (gruppo di prodotti 4/6); o ancora

4. prodotti di vetro utilizzati con funzione isolante (gruppo di prodotti 5/6).

3. Intervento di un organismo di certificazione riconosciuto con un numero maggiore di prove e maggiori compiti di sorveglianza[8]

In casi eccezionali e giustificati viene scelto un sistema che richiede l'intervento di un organismo di certificazione riconosciuto non solo per la prova iniziale del prodotto ma anche per un'ispezione iniziale della fabbrica, per il controllo di produzione in

4 La procedura in questione corrisponde al sistema riportato nell'allegato III.2.ii, terza possibilità della direttiva 89/106/CEE e nella proposta le è assegnato il numero 4.

5 Decisione 96/603/CE della Commissione recante l'elenco di prodotti delle classi A "nessun contributo all'incendio", GU L 267 del 19.10.1996.

6 Decisione 94/611/CE della Commissione che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, GU L 241 del 16.9.1994, la cosiddetta "decisione sulle euroclassi" in relazione al fuoco.

7 La procedura in questione corrisponde al sistema riportato nell'allegato III.2.ii, seconda possibilità, della direttiva 89/106/CEE e nella proposta le è assegnato il numero 3.

8 La procedura in questione corrisponde al sistema riportato nell'allegato III.2.i, senza prova per sondaggio di campioni, della direttiva 89/106/CEE e nella proposta le è assegnato il numero 1.

fabbrica effettuato dal fabbricante e la sorveglianza continua, per la valutazione e l'approvazione del controllo di produzione in fabbrica. Tale procedura, logisticamente e finanziariamente impegnativa per il fabbricante, viene prevista per prodotti che:

1. sono utilizzati per la resistenza al fuoco e per limitarne la propagazione (gruppo di prodotti 1/6); oppure

2. sono utilizzati come vetri antiproiettile o antisfondamento (gruppo di prodotti 4/6).

b. La procedura di attestazione della conformità per i vetri isolanti

La proposta della Commissione tiene conto dell'iniziativa SLIM e ha come fondamento giuridico il trattato CE e la direttiva 89/106/CEE. Poiché la Commissione è tenuta a scegliere la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza essa deve seguire il principio di proporzionalità. Pertanto, la procedura deve limitarsi a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi e si deve dare priorità all'attestazione di conformità effettuata dal fabbricante. Questo principio fondamentale può essere eluso solo quando sussistano imperative ragioni di sicurezza.

Il principio di proporzionalità nel caso della procedura di attestazione della conformità nel quadro della direttiva 89/106/CEE deve essere rapportato alla questione se la procedura adottata sia in grado di accertare che il prodotto dispone delle caratteristiche che un prodotto da costruzione deve possedere per soddisfare i requisiti essenziali ai sensi della direttiva 89/106/CEE.

I vetri isolanti devono garantire che il prodotto da costruzione risponda ai requisiti essenziali "protezione contro il rumore" e "risparmio energetico e ritenzione di calore". La protezione contro il rumore è definita in questi termini al punto 5 dell'allegato I della direttiva 89/106/CEE:

> *l'opera deve essere concepita e costruita in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.*

Per conseguire l'obiettivo "risparmio energetico e ritenzione del calore", il punto 6 dell'allegato I della direttiva 89/106/CEE prevede che

> *l'opera ed i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento ed aerazione devono essere concepiti e costruiti in modo che il consumo di energia durante l'utilizzazione dell'opera sia moderato, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo, senza che ciò pregiudichi il benessere termico degli occupanti.*

Il rispetto dei requisiti essenziali è garantito da un certo numero di misure correlate, in particolare la pianificazione e la progettazione dell'opera, la sua esecuzione e i necessari interventi di manutenzione come pure le proprietà, le prestazioni e l'uso dei

prodotti da costruzione[9]. Uno dei prodotti in questione potrebbe essere il vetro isolante che permette di ridurre il rumore aereo trasmesso per via diretta[10] e il fabbisogno energetico delle opere di costruzione. A questo scopo si devono sottoporre a prova diverse caratteristiche dei prodotti, come specificato dalla norma armonizzata: isolamento al rumore aereo trasmesso per via diretta, caratteristiche termiche e caratteristiche radioattive[11].

Per quanto riguarda il processo di produzione del vetro isolante si deve precisare che gli insiemi di lastre di vetro presentano tra una lastra e l'altra aria o gas inerti e/o uno speciale rivestimento. Aspetti importanti nella produzione di vetri a più strati sono la sigillatura e un trattamento superficiale completo nel caso del rivestimento. Difetti di progettazione o di fabbricazione riducono le prestazioni tecniche del prodotto e hanno ripercussioni negative sul rispetto dei requisiti essenziali citati in precedenza.

L'importanza del prodotto "vetro isolante", come una delle diverse possibilità di rispettare i requisiti essenziali "riduzione del rumore" e "risparmio energetico e ritenzione di calore" nelle opere di costruzione, è notevole ma non fondamentale. Ciò significa inoltre che l'effetto della variabilità delle caratteristiche dei prodotti sulle loro capacità di impiego in relazione ai requisiti essenziali è di livello medio-basso. Tuttavia, imperfezioni possono risultare dal processo di produzione. Una sigillatura imperfetta determina la fuoriuscita del gas e riduce l'efficacia del vetro. Un rivestimento non applicato integralmente o in modo irregolare è meno efficace nel ridurre il fabbisogno energetico delle opere di costruzione. Per limitare questi rischi, la Commissione propone che i parametri di progettazione e costruzione siano testati su un prototipo sottoposto a prova presso un laboratorio indipendente. I risultati di tale prova dovranno quindi essere tenuti in considerazione dal fabbricante nell'impostare il proprio controllo di produzione in fabbrica.

L'adozione di restrizioni ancora più marcate nei confronti dei produttori di vetri isolanti appare eccessiva, soprattutto poiché le caratteristiche del prodotto da sottoporre a prova (rumore aereo trasmesso per via diretta, caratteristiche termiche e caratteristiche radioattive) non riguardano la sicurezza. Inoltre, gli Stati membri non hanno addotto motivazioni probanti e convincenti per dimostrare la non proporzionalità della proposta.

In generale si deve rilevare che il principio di proporzionalità non è sempre seguito dalla maggioranza dei rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato amministrativo. Né il trattato CE e le disposizioni esplicite di cui all'articolo 13, paragrafo 4 della direttiva 89/106/CEE, né gli sforzi della Commissione per mettere a punto una legislazione meno onerosa possibile per i fabbricanti, sono riusciti a convincere la maggioranza dei rappresentanti del comitato amministrativo a trovare una soluzione giuridicamente corretta e accettabile. Nel caso in questione, gli Stati membri hanno addirittura richiesto l'intervento di una parte terza a un livello che non

9 Comunicazione della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, pagg. 140 e 153, GU C 62 del 28.2.1994.

10 Ibid. pag. 145.

11 CONSTRUCT 97/221 Rev. 1, Mandato al CEN/CENELEC concernente l'opera di standardizzazione delle norme armonizzate relative ai prodotti di vetro piatto, vetro profilato e vetro in blocchi.

è previsto nei rispettivi ordinamenti legislativi nazionali. Il diritto comunitario viene quindi forzato per introdurvi norme più vincolanti per gli operatori del mercato.

Un tale comportamento fa sì che gli obiettivi della direttiva 89/106/CEE siano costantemente messi in discussione in modo inaccettabile sotto il profilo sia giuridico che economico. La tendenza a voler introdurre procedure sempre più rigorose, e quindi più costose, per l'attestazione di conformità dei prodotti con il coinvolgimento sistematico di terzi non è contemplata dal testo della direttiva e non corrisponde all'approccio della Comunità europea per realizzare un mercato interno nella CE; inoltre non permette di ridurre i costi di produzione e quindi di incrementare la competitività.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti di vetro piatto, vetro profilato e vetro in blocchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione[12], modificata dalla direttiva 93/68/CEE[13], in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione[14],

considerando quanto segue:

(1) fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere "la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza"; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

(2) l'articolo 13, paragrafo 4 della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; è pertanto opportuno definire il concetto di prodotto o di gruppo di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

(3) le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio nell'allegato III della stessa direttiva; occorre pertanto precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione delle due procedure con riferimento all'allegato III in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi;

12 GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.
13 GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.
14 GU C …

(4) la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a) corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2, ii); la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2, i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2, ii);

(5) le misure di cui alla presente decisione non sono conformi al parere espresso dal comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale il fabbricante dispone, sotto la sua unica responsabilità, di un sistema di controllo della produzione in fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle specificazioni tecniche pertinenti.

Articolo 2

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II è attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 3

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati per le norme armonizzate.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

Pannelli di vetro piano e vetro curvato (inclusi vetro semplice, vetro lavorato, vetro speciale o di sicurezza, vetro rivestito, vetro rivestito da una pellicola, vetro smaltato, vetro elaborato in superficie e vetro a specchio):

Per tutti gli usi, con l'eccezione:

- dell'uso in vetrazioni isolanti specificamente destinate a resistere al fuoco;

- dell'uso in vetri antiproiettile o antisfondamento;

Vetri profilati a U (armato e non armato):

Per tutti gli usi, con l'eccezione:

- dell'uso in vetrazioni isolanti specificamente destinate a resistere al fuoco;

Vetri isolanti:

Per tutti gli usi, con l'eccezione:

- dell'uso in vetrazioni isolanti specificamente destinate a resistere al fuoco;

- dell'uso in vetri antiproiettile o antisfondamento;

Vetro in blocchi:

Per l'uso in applicazioni non portanti, con l'eccezione:

- dell'uso in vetri antiproiettile o antisfondamento;

Pareti di vetro in blocchi:

Per tutti gli usi in applicazioni non portanti, con l'eccezione:

- degli usi destinati a limitare la propagazione del fuoco;

- dell'uso in vetri antiproiettile o antisfondamento.

ALLEGATO II

Pannelli di vetro piano e vetro curvato (inclusi vetro semplice, vetro lavorato, vetro speciale o di sicurezza, vetro rivestito, vetro rivestito da una pellicola, vetro smaltato, vetro trattato in superficie e vetro a specchio):

Per l'uso in vetri antiproiettile o antisfondamento;

Per l'uso in vetrazioni isolanti specificamente destinate a resistere al fuoco;

Vetro profilato a U (armato e non armato):

Per l'uso in vetrazioni isolanti specificamente destinate a resistere al fuoco;

Vetri isolanti:

Per uso antiproiettile o antisfondamento;

Per l'uso in vetrazioni isolanti specificamente destinate a resistere al fuoco;

Vetro in blocchi:

Per l'uso in vetri antiproiettile o antisfondamento;

Pareti di vetro in blocchi:

Per gli usi destinati a limitare la propagazione del fuoco;

Per l'uso in vetri antiproiettile o antisfondamento.

ALLEGATO III

Nota: ***per i prodotti aventi più di uno degli usi specificati alle voci "gruppo di prodotti", i compiti incombenti agli organismi riconosciuti, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.***

Gruppo di prodotti: **prodotti di vetro piatto, vetro profilato e vetro in blocchi (1/6)**

Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (resistenza al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
Pannelli di vetro piano o curvato **Vetro profilato a U** **Vetri isolanti**	Per gli usi in vetrazioni isolanti specificamente destinate a resistere al fuoco	qualsiasi	1
Pareti di vetro in blocchi	Limitare la propagazione del fuoco	qualsiasi	1
Sistema 1: v. allegato III, punto 2, (i) della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni			

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione *(v. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi)*. In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto per tale caratteristica.

Gruppo di prodotti: **prodotti di vetro piatto, vetro profilato e vetro in blocchi (2/6)**

Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi *(reazione al fuoco*)	Sistemi di attestazione di conformità
Pannelli di vetro piano o curvato **Vetro profilato a U** **Vetri isolanti** **Vetro in blocchi** **Pareti di vetro in blocchi**	Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco	A, B, C --- A*, D, E, F	3 --- 4
Sistema 3: v. Allegato III, punto 2, (ii) della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2 Sistema 4: v. Allegato III, punto 2, (ii) della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3			

* Materiali della classe A che, ai sensi della decisione 96/603/CE, non devono essere sottoposti alle prove di reazione al fuoco.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione *(v. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi)*. In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto per tale caratteristica.

Gruppo di prodotti: **prodotti di vetro piatto, vetro profilato e vetro in blocchi (3/6)**

Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Pannelli di vetro piano o curvato **Vetro profilato a U** **Vetri isolanti**	Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco proveniente dall'esterno	prodotti che devono essere sottoposti a prova ---------- prodotti "che devono rispondere ai requisiti" senza essere sottoposti a prova*	3 ---------- 4
Sistema 3: v. Allegato III, punto 2, (ii) della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2 Sistema 4: v. Allegato III, punto 2, (ii) della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3			

* subordinato a conferma da parte del Gruppo norme antincendio.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione *(v. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi)*. In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto per tale caratteristica.

Gruppo di prodotti: **prodotti di vetro piatto, vetro profilato e vetro in blocchi (4/6)**

Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Pannelli di vetro piano o curvato **Vetri isolanti** **Vetro in blocchi** **Pareti di vetro in blocchi**	per l'uso nei vetri antiproiettile o antisfondamento	-	1
	----------	----------	----------
	per altri usi che possono presentare rischi di "sicurezza di impiego" e soggetti ai requisiti pertinenti	-	3
Vetro profilato a U	per altri usi che possono presentare rischi di "sicurezza di impiego" e soggetti ai requisiti pertinenti	-	3
Sistema 1: v. allegato III, punto 2, (i) della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni Sistema 3: v. allegato III, punto 2, (ii) della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2			

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione *(v. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi)*. In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto per tale caratteristica.

Gruppo di prodotti: **prodotti di vetro piatto, vetro profilato e vetro in blocchi (5/6)**

Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Pannelli di vetro piano o curvato (sottoposti a trattamento speciale) **Vetro profilato a U** **Vetri isolanti** **Vetro in blocchi** **Pareti di vetro in blocchi**	per usi connessi con il risparmio energetico e/o la riduzione del rumore	-	3
Sistema 3: v. allegato III, punto 2, (ii) della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2			

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione*(v. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi)*. In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto per tale caratteristica.

Gruppo di prodotti: **prodotti di vetro piatto, vetro profilato e vetro in blocchi (5/6)**

Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Pannelli di vetro piano o curvato **Vetro profilato a U** **Vetri isolanti** **Vetri in blocchi** **Pareti di vetro in blocchi**	Per usi diversi da quelli specificati ai gruppi di prodotti da (1/6) a (5/6)	-	4
Sistema 4: v. allegato III, punto 2, (ii) della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3			

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione *(v. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi)*. In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto per tale caratteristica.